



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

*Provincia di Catanzaro*

## ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 43 del 30/10/2019

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO N. 141/2018**

L'anno DUEMILA DICIANNOVE, il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE, dalle ore 15,52 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA - PUBBLICA che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	FERRO BARBARA	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	FIORILLO AGNESE	X	
03	LIPORACE MARCO	X		12	TRIBUZIO DANIELA	X	
04	CRISTOFARO VINCENZO	X		13	GRECO EUGENIO	X	
05	SCAVELLA MARIA ROSA	=	X				
06	SPINELLI VINCENZO	X					
07	CARROZZINO VINCENZO	X					
08	SCOGLIO STEFANIA	X					
09	CETRARO SALVATORE	X					
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 12		Assenti n. 1	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l'Avv. Vincenzo Carrozzino nella sua qualità di PRESIDENTE Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Legge la proposta, avendo ad oggetto: "

**"RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO N. 141/2018"**

*IL PRESIDENTE, pone a votazione la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente all'oggetto:*

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)  
DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE  
MARITTIMO N. 141/2018**

*Presenti e votanti n. 12*

- *Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE- CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO -SCOGLIO-CETRARO -*
- *Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*VISTA la proposta redatta dal Responsabile del Settore n. 7 Tecnico – Manutentivo – Ing. Paola Di Stio, avente ad oggetto:*

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)  
DEL D.LGS N.267/2000 – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE  
MARITTIMO N. 141/2018**

*allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.*

*Ritenuto dover procedere al formale riconoscimento del debito di che trattasi;*

*Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;*

*Visto il vigente Statuto Comunale;*

*Visto il vigente Regolamento di Contabilità;*

*Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*

*Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;*

*Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;*

*VISTA la dichiarazione di voto a firma dei consiglieri FERRO-FIORILLO-TRIBUZIO E GRECO.*

### **DELIBERA**

*Con la seguente votazione:*

- *Presenti e votanti n. 12*

- *Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE-CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO-SCOGLIO-CETRARO -*
- *Voti contrari n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)*

*1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;*

*2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore del Sig.ra Grosso Rossella pari all'importo complessivo così ammontante:*

*- sorte titolo esecutivo € 1.967,30*

*- Interessi legali e rivalutazione monetaria dal 16/01/2017 al 20/09/2019 € 19,12*

*- competenze e spese liquidate in sentenza € 2.313,68*

*TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 4.300,10 derivante da Sentenza del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo n. 141/2018*

*3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;*

*4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.*

*Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari*

#### **DELIBERA**

*Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.*

**PER LA REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Paola Di Stio

**PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE**

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ANTONIETTA GROSSO CIPONTE

Data 24/10/2019

IL SEGRETARIO

Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Avv. Vincenzo Carrozzino

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il ..... al  
n.....

21 NOV. 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELE PONTE

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT. A) DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO N. 141/2018.**

**PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che** l'art. 194 del TUEL prevede che:

*1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*

*b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

*c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

*d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

*e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

**Atteso** che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

**Dato atto** che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

**Considerato** che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

**Considerato** che il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

**Considerato** che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

**Premesso che:**

- la sig.ra GROSSO Rossella ha promosso davanti al Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, una causa civile (n. 241/2018) per risarcimento danni contro il Comune di Belvedere Marittimo, perché mentre percorreva con la propria automobile la strada comunale in Via Sant'Elia, impattava contro un masso presente, insieme ad

altro pietrisco, presente sul manto stradale e caduto dalla scarpata posta al margine della strada, riportando danni all'autovettura;

– con sentenza nr. 141/2018 emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, il Giudice ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune al pagamento del risarcimento del danno;

**Considerato che:**

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

**Considerato** che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Tutto ciò premesso,**

#### **PROPONE**

1) – di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) – di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore della sig.ra GROSSO Rossella pari all'importo complessivo così ammontante:

– Sorte titolo esecutivo € 1.967,30

– Interessi legali e rivalutazione monetaria dal 16/01/2017 al 20/09/2019 € 19,12


– Competenze e spese liquidate in sentenza € 2.313,68

– **TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 4.300,10** derivante da Sentenza del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo nr. 141/2018;

3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Responsabile del Settore





Il debito fuori bilancio che oggi è oggetto di riconoscimento del Consiglio Comunale, in quanto derivante da atto giudiziario esecutivo, non essendo stato tempestivamente portato all'approvazione del Consiglio Comunale, contravvenendo alla normativa vigente che impone l'approvazione di tale tipologia di debito nell'anno di competenza, comporta il nostro voto contrario alla sua approvazione.

@   

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

COMUNE DI BELVEDERE M.MO
Provincia di Cosenza
10 OTT 2019
Prot. n. 14323

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 54 Data 23.10.2019	<b>OGGETTO: Parere sulle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000</b>
----------------------------------	--

L'anno 2019, il giorno ventitré del mese di Ottobre alle ore 09.00, l'organo di revisione economico-finanziaria ha iniziato a lavorare nel proprio studio sito in Marina di Strongoli (KR) alla Via Amoxidano per esprimere il proprio parere in merito alle proposte di deliberazione del Consiglio comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: **DEBITI FUORI BILANCIO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000;**

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminate le proposte in oggetto con le quali si dispone il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di €. 4.055.673,21 così riepilogati:

CAUSALE	IMPORTO
a) sentenze esecutive	€ 1.399.866,56
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del T.U. n. 267/2000, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	
d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità	
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del T.U. n. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	€ 2.655.806,65
<b>Totale debiti fuori bilancio €</b>	<b>€ 4.055.673,21</b>

Dato atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;




parere FÀVOREVOLE sulle proposte di deliberazione in oggetto esclusivamente come fase propedeutica alla delibera di dissesto finanziario dell'Ente, non ricorrendo i presupposti per il riporto di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Si rileva inoltre la presenza di ulteriori passività prive di copertura finanziaria già rilevate dagli uffici competenti, non ancora presentati al Consiglio Comunale, per un totale pari ad Euro 905.623,89, ovvero:

- Debito nei confronti di Aquasystem s.r.l e Belmonte Giovanni di cui alle fatture n. 6/2016 e 29/2016 per un importo pari ad Euro 14.362,25;
- Debito nei confronti della Regione Calabria per revoca finanziamento di cui alla nota prot. SIAR n. 0376136 del 07.11.2018 per l'importo di Euro 33.238,47;
- Debito nei confronti della provincia di Cosenza per tributo TEFA per un importo pari ad Euro 132.046,50;
- Debito nei confronti della sigr.ra Leo Servidio Enrichetta per esproprio relativo alla sentenza TAR Calabria n. 1294/2017 per un importo pari ad Euro 160.584,98 derivante da mancata erogazione del mutuo da parte di C.DD.PP;
- Debiti per parcelle legali per l'importo pari ad Euro 201.572,01;
- Debiti nei confronti di Elettroimpianti s.n.c per servizi erogati, pari ad Euro 18.762,49;
- Quota capitale Decreto Ingiuntivo n. 119/2018 pari ad Euro 68.490,62 (somma da accantonare in attesa dell'esito del finanziamento regionale);
- Forniture Hera Comm s.r.l. anno 2017 per un importo pari ad Euro 156.144,90;
- Interessi passivi già maturati su forniture pari ad Euro 120.421,67.

La seduta si è conclusa alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.

  
L'organo di revisione economico-finanziaria  
Dott.ssa Fiorenza Chiarina Turano

ver.  
del  
cont. ins.

9

EW

Copia -

REG. N. 241/2018

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE M.MO (CS)**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

Il Giudice di Pace di Belvedere M.mo, dr. Alfonso Del Re nella causa iscritta al n. 241/2018 avente ad oggetto risarcimento danni ha pronunciato, dopo l'udienza del 04.07.2018 la seguente

141 / 2018  
CRON. N. 634/1  
REP. N. 42/18

COMUNE DI BELVEDERE M.MO Provincia di Cosenza
11 APR 2019
Prot. N. 9790

**SENTENZA**

**TRA**

**GROSSO ROSSELLA - C.F. GRSRSL84D45A773G** rapp. ta e difesa dall'avv. Raffaele M. Sparano giusto mandato in atti

-attore-

**CONTRO**

**COMUNE DI BELVEDERE M.MO** in persona del Sindaco p.t.,

-convenuto contumace

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

In via preliminare va chiarito che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, co. 17 L. 18/06/2009, n. 69.

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio il Comune di Belvedere Marittimo per sentirlo condannare al pagamento di € 2.601,56 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'automobile di sua proprietà Tg. DX734YJ, a seguito del sinistro verificatosi in data 16.01.17 alle ore 21,30 circa, in Belvedere Marittimo (Cs) alla Via S. Elia.

Parte attrice assumeva che nelle circostanze indicate, si trovava alla guida dell'automobile di Tg. DX734YJ percorrendo Via S. Elia nel territorio del Comune di Belvedere M.mo (Cs), allorquando il predetto veicolo veniva danneggiato dall'impatto contro un masso presente, insieme ad altro pietrisco, sul manto stradale e caduto dalla scarpata posta al margine della strada.

L'automobile di proprietà dell'attrice riportava danni, per le cui riparazioni era necessario sostenere la spesa di € 2.201,56 come da preventivi di riparazione in atti, oltre ad € 400,00 per danni da fermo tecnico.

La causa veniva trattata in prima udienza in data 18.04.2018, non si costituiva in giudizio il Comune di Belvedere Marittimo, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione.

Ammessi ed escussi i testimoni richiesti da parte attrice, all'udienza del 04.07.18 precisate le conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è fondata e merita di essere accolta.

L'ipotesi di risarcimento del danno extracontrattuale, previsto e disciplinato dall'art. 2043 c.c., comporta, secondo la tradizionale regola generale in materia di responsabilità civile, di cui all'art. 2697 c.c., che è onere del danneggiato provare che i danni subiti derivano dal fatto, sia esso commissivo o omissivo, doloso o colposo, in presenza del rapporto di causalità tra il fatto stesso ed il danno ingiusto subito.

Tale onere probatorio impone la dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del nesso eziologico con il fatto doloso o colposo.

Nel merito, il danneggiato che domanda il ristoro del pregiudizio sofferto in conseguenza della omessa o insufficiente custodia e manutenzione del tratto di strada percorso, invocando il principio configurato nell'art. 2043 c.c., è onerato di provare i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria.

L'accertamento della responsabilità del sinistro deriva dall'esame dell'istruttoria espletata che ha consentito di raccogliere compiutamente elementi probatori capaci di radicare con sufficiente grado di certezza il fondamento della pretesa risarcitoria vantata dall'attore.

Giudice  
[Firma]

Le testimonianze rese da entrambi i testi di parte attrice sono da ritenersi attendibili, rilevato che gli stessi si trovavano sui luoghi di causa e che le loro dichiarazioni non risultano smentite da alcuna prova contraria.

In particolare il teste Ponte Salvatore confermava le circostanze di tempo e di luogo indicate in atto di citazione, riferiva di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto alla guida della propria automobile, dietro a quella condotta dalla Grosso Rossella.

Ricordava che l'automobile condotta dalla Sig. ra Grosso, in data 16.01.2017 verso le 21,30, nel percorrere Via S. Elia, dopo una curva si fermava di colpo come se avesse urtato o sbattuto contro di un muro, precisava quindi di essere sceso dall'auto da questi condotta per accertarsi di quanto accaduto ed aver visto l'automobile Tg. DX734YJ che aveva urtato con la parte anteriore contro un masso presente nella sua corsia di marcia, sotto la scarpata.

Il teste confermava che il masso, con altro pietrisco, si trovava nell' corsia di marcia dell'auto condotta dall'attrice subito dopo una curva e che il predetto veicolo, a causa dell'urto, si danneggiava.

Ricordava infine che il tratto di strada in cui avveniva il sinistro non era illuminato e non vi erano segnalazioni di pericolo, riconosceva infine i luoghi di causa dalle fotografie mostrategli.

Anche il teste Grosso Salvatore confermava la dinamica dei fatti così come prospettata da parte attrice essendo a conoscenza dei fatti in quanto trasportato nell'auto condotta dalla Grosso Rossella.

Si osserva in proposito che anche il teste Grosso Salvatore confermava la circostanza della non visibilità del dissesto stradale nel punto in cui si verificava l'impatto con il masso ed asseriva l'omessa segnalazione.

Per contro parte convenuta, restando contumace, non ha fornito in merito alcuna prova contraria.

16.01.2017  
Ponte Salvatore

Alla luce di quanto sopra, la dinamica del sinistro appare verosimile per come prospettata da parte attrice.

Ciò posto, i danni conseguenti da omessa o insufficiente manutenzione della strada gravano nei confronti dell'ente proprietario o del custode, in ragione del peculiare rapporto di disponibilità e gestione che detti organi vantano sulla stessa.

Dalle risultanze istruttorie è emersa la chiara responsabilità del Comune di Belvedere Marittimo, quale ente proprietario.

Il danno patrimoniale sofferto risulta essere congruo, come confermato dal teste Liporace Francesco e Spatera Salvatore, titolari della rispettive autocarrozzerie, i quali asseveravano i preventivi di spesa in atti. Ne consegue tuttavia che, non essendo documentata la effettiva riparazione del veicolo, dall'importo dei predetti preventivi, n. 18000005 del 17.01.2018 di € 1.732,34 emesso dalla Carrozzeria Liporace e n. 04 del 20.01.2018 di € 469,32 emesso da Autofficina Belmonte e Spatera, deve essere decurtata dell'Iva per ad € 434,36, in quanto non versata. Si riconosce inoltre il danno da fermo tecnico quantificabile in € 200,00.

Ciò posto, i danni conseguenti dall'evento gravano nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (CS), definitivamente pronunciando nella causa civile RG n. 241/2018 promossa da Grosso Rossella contro il Comune di Belvedere Marittimo, ogni ulteriore istanza ed eccezione respinta, così provvede:

Dichiara la contumacia del Comune di Belvedere Marittimo.

- Accoglie la domanda proposta dall'attore dichiarando la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro avvenuto in Belvedere Marittimo (Cs) Via S. Elia in data 16/01/2017.

Giudice di Pace  
Belvedere Marittimo  
16/01/2017

- Condanna il Comune di Belvedere Marittimo, al risarcimento danni in favore dell'attore da liquidarsi in € 1.967,30 oltre interessi legali dalla data del sinistro.

- Condanna il Comune di Belvedere Marittimo al pagamento delle spese e competenze di giudizio che si liquidano, in applicazione del DM 55/2014, in complessivi € 1.625,00 di cui € 125,00 per spese ed € 1.500,00 per onorari oltre al rimborso forfettario del 15%, cassa avvocati ed Iva come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cpc.

Così deciso in Belvedere M.mo (CS), il 11/10/2018

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE  
Filippo Vidini

Il Giudice di Pace  
Dr. Alfonso Del Re

UFFICIO DEL GIUDICE  
DI PACE DI BELVEDERE M.M.

DEPOSITATO DI CANCELLERIA

OGGI 11/10/2018

IL CANCELLIERE  
Filippo Vidini

11/10/2018





# Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

Cap. 87021 - Piazzale Stazione n. 8 - Tel e fax 0985-849145-



La presente copia composta da n. 5 fogli, per complessive n. 5 facciate, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio (Fascicolo n. 231 / 2018 R.G.A.C.) che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'avv. RAFFAELS SPARANO

19 LUG. 2018

Belvedere Marittimo, li \_\_\_\_\_



IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

*Filippo Vidiri*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

19 LUG. 2018

Belvedere Marittimo, li \_\_\_\_\_




F.to IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

*Filippo Vidiri*

E' COPIA AUTENTICA

Belvedere Marittimo, li 19 LUG. 2018



IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

*Filippo Vidiri*


**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE**  
**ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53**

Io sottoscritto Avv. Raffaele Maria Sparano C.F. SPRRFL77H12A773Y del Foro di Paola, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Paola n. 74/2013 del 16 settembre 2013, nella qualità di difensore e su procura di GROSSO ROSSELLA, rilasciata a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio avente n. RG 241/2018 Giudice di Pace di Belvedere M.mo, ho notificato la su estesa SENTENZA N 141/2018 GDP BELVEDERE M.MO per ogni effetto di legge, inviandone copia conforme all'originale a:

**COMUNE DI BELVEDERE M.MO**, in persona del Sindaco p.t. con sede in 87021 Belvedere M.mo (Cs) Via M. Mistorni, 1-----  
mediante il servizio postale con piego raccomandato A.R. n. 78776297607-P  
spedito dall'Ufficio Postale di Belvedere Marittimo (Cs) in data come da timbro postale.

Iscritto al n. 210 Reg. Cron.

Avv. \_\_\_\_\_





**Calcolo Interessi Legali**

---

**Capitale: € 1.967,30****Data Iniziale: 16/01/2017****Data Finale: 20/09/2019****Interessi: Nessuna capitalizzazione**

---

<b>Dal:</b>	<b>Al:</b>	<b>Capitale:</b>	<b>Tasso:</b>	<b>Giorni:</b>	<b>Interessi:</b>
16/01/2017	31/12/2017	€ 1.967,30	0,10%	349	€ 1,88
01/01/2018	31/12/2018	€ 1.967,30	0,30%	365	€ 5,90
01/01/2019	20/09/2019	€ 1.967,30	0,80%	263	€ 11,34

---

**Totale colonna giorni: 977****Totale interessi legali: € 19,12****Capitale + Interessi legali: € 1.986,42**

---

**Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali****DETTAGLIO FATTURA**

<b>Onorari</b>	<b>€ 1.500,00</b>
<b>Spese generali ex art. 13 ( 15% su onorari )</b>	<b>€ 225,00</b>
<b>Cassa Avvocati ( 4% )</b>	<b>€ 69,00</b>
<b><i>Totale imponibile</i></b>	<b>€ 1.794,00</b>
<b>IVA 22% su Imponibile</b>	<b>€ 394,68</b>
<b>Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72</b>	<b>€ 125,00</b>
<b>Totale documento</b>	<b>€ 2.313,68</b>